COMUNE di MAIERA'

(Prov. di COSENZA)

Via Ortaglie, 1 – 87020 Maierà – Tel. 0985/889102 – Fax 0985/889155
Pec amministrativo.maiera@asmepec.it email: comune.maiera@libero.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 10 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO l'ultimo DPCM dell'8 marzo 2020 adottato alla luce delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020;

ATTESO che in base al suddetto decreto art. 1 comma 1 lett. A) :

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

RILEVATO, purtroppo, attraverso i media che a seguito del diffondersi di notizie ed indiscrezioni sulla adozione del suddetto provvedimento ore prima rispetto la sua adozione centinaia di cittadini che dimoravano nelle aree oggetto di limitazione sono partiti in massa alla volta di altre regioni Italia, soprattutto verso il Sud Italia ed in particolare verso la Regione Calabria;

RICHIAMATI integralmente i contenuti dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 03/2020 assunti con i poteri di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per far fronte all'evolversi della situazione;

DATO ATTO che al momento non è risultato possibile reperire attraverso nessun canale DPI da dare in dotazione agli operatori comunali che debbano avere contatti con il pubblico (mascherine FFP3 con certificazione) né da distribuire ai fruitori di cimiteri e dei mercati settimanali;

RITENUTO, al fine di tutelare al massimo la cittadinanza da un'eventuale veicolazione del virus, dover disporre ulteriori misure atte a scongiurare il diffondersi del contagio da COVID-

19 prevedendo:

- la sospensione dei mercati settimanali che si effettuano sul territorio comunale

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

1. **DI SOSPENDERE,** fino al 03 aprile 2020:
   a. l'effettuazione sul territorio comunale dei mercati settimanali;

DISPONE

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Maierà.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- Prefetto di Cosenza
- Presidente della Regione Calabria
- Polizia Locale
- alla Questura
- alla Stazione dei Carabinieri di Diamante

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI MAIERÀ Prov. di Cosenza

IL SINDACO
(Geom. Giacomo DE MARCO)